
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 340

Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 40 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale e all'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visti i pareri espressi, ai sensi del citato art. 40, dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale nelle riunioni tenutesi presso il Ministero dell'interno il 4 e il 10 marzo 1982;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Ordinamento

L'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno e' modificata secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Organizzazione degli uffici centrali dell'Amministrazione civile dell'interno

La Direzione generale degli affari generali e del personale assume la denominazione di Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale.

Nell'ambito di essa e' istituita la direzione centrale per la documentazione con il compito di promuovere, raccogliere ed elaborare le informazioni per la sistematica ed aggiornata rappresentazione della realta' civile e socioeconomica del Paese.

Il servizio elettorale della Direzione generale dell'amministrazione civile assume la denominazione di Direzione centrale per i servizi elettorali.

In relazione alle esigenze funzionali connesse all'attività di supporto dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, alla determinazione numerica del personale addetto al gabinetto, nel cui ambito vengono svolti i servizi di segreteria speciale di sicurezza e di cifra.

I funzionari preposti alle direzioni centrali operano alle dirette dipendenze dei rispettivi direttori generali.

Art. 3.

Organizzazione interna degli uffici centrali

Ferme restando le dotazioni organiche previste dal presente decreto, all'organizzazione interna degli uffici centrali, con riferimento all'articolazione delle minori ripartizioni di livello dirigenziale in uffici, servizi e divisioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L'organizzazione sarà determinata tenendo conto della esigenza di realizzare nei confronti dei titolari di funzioni di pari livello una sostanziale parità qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilità, nonché dell'esigenza di accorpate le competenze concernenti materie e compiti omogenei.

Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al comma precedente, i direttori generali e i direttori degli uffici centrali stabiliscono l'organizzazione delle ripartizioni di livello non dirigenziale.

Art. 4.

Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale 10 settembre 1980, provvede, sotto la sovrintendenza della Scuola superiore della pubblica amministrazione, alla formazione e all'aggiornamento professionale permanente del personale dell'Amministrazione civile, nonché del personale appartenente ad altri ruoli del Ministero.

Al funzionamento della Scuola provvede la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale.

Art. 5.

Composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile

Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile, i rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale dell'Amministrazione civile fra gli appartenenti alla stessa Amministrazione.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

Art. 6.

Strutture e mezzi per il funzionamento degli uffici

Fino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità di cui all'art. 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121,

si applicano agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato, ed ogni altra norma di contabilità applicabile nei confronti del Corpo stesso.

Capo II

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 7.

Prefetture

Le prefetture sono organizzate, in linea di massima, in tre settori di livello dirigenziale in un ufficio di gabinetto del prefetto.

Al primo settore competono gli affari relativi a: enti locali; segretari comunali; servizio elettorale; documentazione generale; quelle altre attività necessarie per consentire al prefetto di curare, nell'esercizio della sua funzione generale di rappresentante del Governo, la più efficace intesa tra gli uffici statali della provincia e tra questi e gli enti locali, anche in funzione dei programmi di sviluppo socio-economico nell'ambito provinciale.

Il secondo settore tratta gli affari relativi a: protezione civile; culti; polizia amministrativa; depenalizzazione; patenti; ogni altra competenza, attribuita al prefetto dalle disposizioni in vigore, non compresa tra quelle indicate al comma precedente.

Nell'ambito del terzo settore sono trattati gli affari concernenti la finanza comunale e provinciale e quelli relativi alle gestioni finanziarie, contabili e patrimoniali riguardanti gli uffici periferici del Ministero dell'interno aventi sede nella provincia.

Il Ministro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, all'unificazione di più settori in relazione alle esigenze funzionali di singole prefetture.

Un vice prefetto con funzioni vicarie coadiuva il prefetto nel coordinamento dei settori della prefettura e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto.

All'ufficio di gabinetto competono: gli affari relativi all'esercizio delle funzioni di amministrazione generale spettanti al prefetto quale rappresentante del Governo nella provincia e quelli inerenti alle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza e le altre attribuzioni già ad esso spettanti, non assegnate ai settori previsti dai commi precedenti.

Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al secondo comma dell'art. 3 il prefetto stabilisce l'organizzazione interna di ciascun settore e dell'ufficio di gabinetto.

Art. 8.

Riscontro amministrativo

Alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione è assegnato un dirigente superiore di ragioneria con l'incarico di provvedere, alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, al riscontro amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni sulle spese effettuate dagli uffici periferici del Ministero aventi sede nella regione. Per la Valle d'Aosta provvede il dirigente assegnato alla prefettura di Torino.

Al dirigente di cui al comma precedente possono essere affidati incarichi ispettivi sui servizi di ragioneria delle prefetture aventi sede nella regione.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Art. 9.
Ordinamento

Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per la generalita' degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto previsto dalle norme contenute nel presente decreto.

Art. 10.
Qualifiche di inquadramento del personale

Le carriere ed i ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno previsti dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi. In relazione alla particolarita' dei compiti attribuiti all'Amministrazione civile dell'interno il medesimo personale e' ordinato nelle qualifiche indicate nelle allegate tabelle I e II.

Per il personale di cui alla tabella II i profili professionali, in attesa della attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono transitoriamente definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentito il parere di una apposita commissione composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, da quattro dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno, da due dirigenti della funzione pubblica e due del Ministero del tesoro.

Nelle tabelle di cui al primo comma sono altresì indicati, per ciascuna qualifica, i posti di organico e le funzioni o i compiti relativi.

Salvo i casi di accesso mediante pubblico concorso e di inquadramento previsti nel presente decreto, nonché le ipotesi di cui agli articoli 42 e 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nelle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, comprese quelle dirigenziali con esclusione dei prefetti per i quali continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni, non e' consentita alcuna immissione dall'esterno, ne' alcun trasferimento o passaggio da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, di altre amministrazioni.

Art. 11.
Esclusione della mobilita' esterna

Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e' assegnato agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e puo' essere assegnato su richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121 nonché al disposto della legge 27 ottobre 1977, n. 801. Ai predetti uffici del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, per il Dipartimento della pubblica sicurezza, non puo' essere assegnato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, salvo i casi di comando e di collocamento fuori ruolo.

Per il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno si applicano le vigenti disposizioni.

Art. 12.
Concorsi di assunzione del personale

I concorsi di assunzione del personale dell'Amministrazione civile sono banditi con decreto del Ministro dell'interno.

Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

Capo II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE INDICATO NELLA TABELLA I

Art. 13

Accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria

L'accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria ha luogo esclusivamente mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso di diploma di laurea.

Le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di prefettura consistono in quattro prove scritte ed un colloquio; le prove di esame per l'accesso alla qualifica di vice consigliere di ragioneria sono costituite da due prove scritte ed un colloquio.

I titoli di studio richiesti per la partecipazione ai rispettivi concorsi sono determinati con regolamento ministeriale da adottarsi di concerto con il Ministro della funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle particolari caratteristiche di professionalità e degli specifici requisiti culturali di base richiesti per ciascuna delle due qualifiche.

Con il regolamento ministeriale di cui al precedente comma sono stabilite anche le materie che formano oggetto delle prove di esame e la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Ai vincitori di concorso sono attribuiti il trattamento e la progressione economica previsti per gli impiegati civili dello Stato della qualifica funzionale settima.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori dei concorsi sono nominati vice consiglieri di prefettura e vice consiglieri di ragioneria in prova.

Il periodo di prova ha la durata di nove mesi ed è distinto in due fasi.

Per i primi tre mesi i vincitori dei concorsi sono assegnati alle prefetture, presso le quali sono applicati ai diversi settori e sono altresì guidati alla diretta conoscenza dei servizi degli altri uffici periferici del Ministero dell'interno, sotto la direzione del vice prefetto vicario, che all'uopo redige apposita relazione finale. Successivamente i funzionari frequentano il corso di formazione professionale, della durata di sei mesi, di cui all'articolo seguente, al termine del quale sono assegnati agli uffici centrali e periferici di destinazione.

Compiuto il periodo di prova, i funzionari conseguono la nomina in ruolo con effetto dalla data di accesso alla qualifica, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione fondato sulla relazione del vice prefetto vicario per il periodo di applicazione e tenuto conto dell'esito favorevole del corso frequentato.

Qualora il funzionario sia stato giudicato non favorevolmente, il

consiglio di amministrazione dispone che il periodo di applicazione sia ripetuto per altri tre mesi al termine dei quali, ove il giudizio del consiglio di amministrazione sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In ogni caso il rapporto d'impiego e' risolto qualora il funzionario abbia frequentato il corso di formazione professionale con "insufficiente profitto".

Il giudizio del consiglio di amministrazione deve essere espresso entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova;

in mancanza, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Non e' ammesso in alcun caso l'esonero dal periodo di prova.

Art. 15.

Corso di formazione professionale

Il corso di formazione professionale, cui attende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e' ad indirizzo teorico-pratico ed e' finalizzato alla integrazione della preparazione culturale di base posseduta dai vincitori del concorso mediante la trattazione di temi attinenti alle discipline piu' direttamente connesse alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno e dei suoi uffici periferici e alla relativa legislazione speciale amministrativa. L'insegnamento e' integrato dal lavoro di ricerca e sperimentazione, anche di gruppo.

Durante il corso particolare cura e' riservata al comportamento degli allievi, allo scopo di valutarne le doti di discrezione e riservatezza, nonche' il possesso delle necessarie attitudini ai rapporti sociali e alle pubbliche relazioni.

Al termine del corso, gli allievi sostengono gli esami finali, costituiti da una prova pratica e da un colloquio.

Le prove di esame formano oggetto di una valutazione complessiva, che tiene anche conto del comportamento osservato dall'allievo durante il corso e delle attitudini dimostrate all'esercizio delle specifiche funzioni. La valutazione complessiva e' formulata classificando gli allievi a seconda che abbiano frequentato il corso "con segnalato profitto", "con profitto", ovvero "con insufficiente profitto".

Le norme di esecuzione occorrenti sono stabilite con apposito regolamento ministeriale da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sentito il comitato direttivo della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Progressione di qualifica

Il passaggio alle qualifiche di consigliere di prefettura e di consigliere di ragioneria avviene mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice consiglieri che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il passaggio alle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di sezione di ragioneria avviene mediante scrutinio per merito comparativo; al quale sono ammessi i funzionari che abbiano maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di consigliere di prefettura e di consigliere di ragioneria.

Il passaggio alle qualifiche di vice prefetto ispettore aggiunto e di direttore aggiunto di divisione di ragioneria avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i funzionari

che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di sezione di ragioneria.

Art. 17.

Trattamento economico

Ai vice consiglieri ed ai consiglieri di prefettura e di ragioneria, competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera e), settimo comma, dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Ai direttori di sezione ed ai direttori di sezione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera f) del settimo comma dell'art. 43 della legge suddetta. Ai vice prefetti ispettori aggiunti ed ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i vice questori aggiunti del ruolo della Polizia di Stato di cui alla lettera g) del settimo comma dell'art. 43 della legge citata.

Art. 18.

Conferimento delle qualifiche dirigenziali

Per il conferimento delle qualifiche di vice prefetto ispettore e di primo dirigente di ragioneria, nonché di vice prefetto e di dirigente superiore di ragioneria si osservano le disposizioni previste per il conferimento delle corrispondenti qualifiche dirigenziali di primo dirigente e di dirigente superiore della Polizia di Stato.

Le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione in applicazione del comma precedente ed il relativo punteggio massimo attribuibile sono stabiliti come segue:

- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 55;
- b) natura dei servizi svolti quali risultano dai rapporti informativi e dal fascicolo personale: punti 15;
- c) incarichi e servizi speciali: punti 12;
- d) lavori originali concernenti i compiti d'istituto: punti 10;
- e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato con particolare riguardo al profitto tratto dal corso di formazione professionale di cui all'art. 15: punti 8.

Le norme relative alle modalità di espletamento dei concorsi, alla composizione delle commissioni giudicatrici e a quanto altro occorra per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo sono stabilite nel regolamento ministeriale di cui all'art. 13.

Art. 19.

Rapporti informativi e giudizi complessivi

Il rapporto informativo per il personale contemplato nel presente capo fino alla qualifica di vice prefetto ispettore e primo dirigente di ragioneria è redatto in forma di dettagliata relazione illustrativa in base ai seguenti elementi: qualità intellettuali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio e negli ambienti frequentati per ragioni di ufficio; capacità di organizzare, coordinare e dirigere il lavoro degli uffici dipendenti; assiduità e impegno nell'osservanza dei doveri d'ufficio e nell'esercizio della vigilanza sulla osservanza degli stessi doveri da parte del personale dipendente; attitudine ad assumere maggiori responsabilità ad

assolvere le funzioni della qualifica superiore.

La relazione e' accompagnata dalle osservazioni del prefetto o del direttore generale competente.

Il giudizio complessivo di "ottimo", "buono" o "mediocre", e' attribuito dal consiglio di amministrazione.

Per i vice prefetti ed i dirigenti superiori di ragioneria vanno segnalati, con rapporto annuale dei competenti superiori gerarchici, gli elementi degni di particolare rilievo sotto il profilo del merito o del demerito.

Capo III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE PREVISTO DALLA TABELLA II

Art. 20.

Concorsi pubblici di accesso

I concorsi pubblici di assunzione del personale possono essere banditi anche per una o piu' regioni ovvero per piu' province, salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi.

Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

quaranta per cento dalla seconda alla terza e dalla terza alla quarta qualifica;

trenta per cento dalla quarta, quinta, sesta e settima alla qualifica immediatamente superiore.

Di tali riserve possono fruire i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno in possesso di un'anzianita' di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di appartenenza e del titolo di studio richiesto ai candidati esterni.

Le norme di esecuzione occorrenti per l'espletamento dei concorsi pubblici, la composizione della commissione giudicatrice e le materie che formano oggetto delle prove di esame sono stabilite nel regolamento di cui all'art 13.

Art. 21.

Ammissione ai corsi di formazione professionale di accesso a qualifiche superiori

L'ammissione ai corsi di formazione professionale previsti nella tabella II di cui all'art. 10 per l'accesso a qualifiche superiori ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno per esami.

Al concorso interno possono partecipare gli impiegati che abbiano maturato nelle qualifiche di corrispondente professionalita' indicate nella predetta tabella cinque anni di effettivo servizio se muniti del prescritto titolo di studio, ovvero otto anni di effettivo servizio a prescindere da tale requisito.

Le prove di esame del concorso consistono in una prova pratica a carattere tecnico professionale ed in un colloquio. Ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori, a ciascuna prova e' attribuito un punteggio massimo di punti 30 e la stessa non s'intende superata se il candidato abbia riportato una valutazione inferiore a 18 trentesimi.

Le norme di esecuzione occorrenti per l'espletamento dei concorsi di cui al primo comma, la composizione della commissione giudicatrice e le materie che formano oggetto delle prove di esame sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 13.

Art. 22.

Corsi di formazione professionale

I corsi di formazione indicati nella tabella II di cui all'art. 10 sono svolti a cura della Scuola superiore dell'Amministrazione

dell'interno, che puo' avvalersi, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di istituti o enti specializzati, e hanno per oggetto l'insegnamento tecnico-professionale per la specializzazione occorrente per l'accesso alle qualifiche superiori.

Le norme occorrenti per la disciplina dei corsi e per la determinazione dei programmi completi d'insegnamento e delle prove degli esami finali sono stabilite nel regolamento di cui al precedente art. 15.

Art. 23.

Concorsi interni di accesso alla qualifica funzionale quarta

Le disposizioni contenute nel precedente art. 21 si applicano per l'espletamento dei concorsi interni per esami di accesso alla qualifica funzionale quarta indicati nella tabella II di cui all'art. 10.

Art. 24.

Orario di lavoro dei cuochi e degli addetti ai servizi di ristoro

L'orario di lavoro del personale appartenente alle qualifiche di cuoco, cuciniere e addetto ai servizi di ristoro e mensa e' distribuito nell'arco della giornata secondo le esigenze del servizio cui il personale medesimo e' applicato.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ESSENZIALI

Art. 25

Determinazione del quadro dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Costituiscono servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 1 aprile 1981, n. 121, quelli relativi:

al coordinamento e alla direzione unitaria delle forze di polizia;

alla polizia criminale;

alla polizia di prevenzione;

alla polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

all'organizzazione tecnico-logistica delle forze di polizia;

alla trasmissione e comunicazione di notizie o informazioni interessanti la sicurezza dello Stato,

nonche' gli altri servizi anche di supporto svolti da uffici di collaborazione diretta dell'autorita' nazionale e delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza.

Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, sono individuati gli uffici che in concreto espletano i suddetti servizi.

Art. 26.

Misure di garanzia della continuita' dei servizi essenziali in occasione di manifestazioni sindacali

Il personale addetto ad uffici che svolgono servizi essenziali e' tenuto, in occasione di manifestazioni sindacali che comunque comportino astensione dal lavoro, a prestare servizio a rotazione secondo turni giornalieri predisposti, per aliquote stabilite sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, dai dirigenti degli uffici medesimi.

Art. 27.

Sanzioni

La trasgressione dell'obbligo di cui all'articolo precedente riveste, in ogni caso, carattere di particolare gravita' e comporta, pertanto, l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'art. 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28.

Unificazione dei ruoli

Il personale appartenente ai ruoli della soppressa Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali ed il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' inquadrato, con effetto dal giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione civile dell'interno, ove occorra anche in soprannumero.

I primi dirigenti ed i dirigenti superiori della soppressa Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali sono inquadrati tutti in soprannumero, non riassorbibile, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si osserva l'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il consiglio di amministrazione, tenuto conto dei compiti effettivamente disimpegnati dagli interessati nel corso dell'ultimo quinquennio, quali risultano dai rapporti informativi annuali e da ogni altro atto o documento del fascicolo personale avente data certa anteriore a quella d'entrata in vigore del presente decreto, procede alla individuazione dei funzionari della carriera direttiva della soppressa Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali da inquadrare, in base agli specifici requisiti di professionalita' posseduti, nelle qualifiche non dirigenziali di cui al quadro B della tabella I.

Art. 29.

Conferimento delle qualifiche dirigenziali al personale proveniente dalla soppressa Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale proveniente dalla soppressa Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali le qualifiche di vice prefetto e di dirigente superiore di ragioneria e quella di vice prefetto ispettore e di primo dirigente di ragioneria sono conferite, in soprannumero non riassorbibile, nella proporzione, da stabilire di volta in volta, risultante dal rapporto tra il numero dei posti da conferire nelle singole qualifiche e quello del personale gia' appartenente all'Amministrazione civile dell'interno avente titolo al conferimento. La frazione di posto eventualmente risultante da tale computo e' comunque arrotondata all'unita'.

Art. 30.

Inquadramento del personale nelle qualifiche

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il

personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio alla stessa data, ad esclusione del personale di cui all'art. 16, e' inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche con relativa progressione al maturare dell'anzianita' prescritta, secondo quanto previsto nelle allegate tabelle III e IV e nel successivo art. 31.

L'inquadramento decorre dalla data indicata nelle medesime tabelle e con corresponsione dei relativi emolumenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salva l'attribuzione del trattamento economico in godimento, se piu' favorevole.

Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, conserva, fino al passaggio alle qualifiche dirigenziali, lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per la generalita' degli impiegati civili dello Stato di corrispondente qualifica.

Le disposizioni del precedente comma si applicano, in quanto compatibili, al personale appartenente al ruolo ad esaurimento della soppressa carriera speciale di ragioneria.

Il personale con qualifiche di meccanografo, stenografo e stenodattilografo nonche' di commesso o di aiuto legatore libri e' inquadrato, rispettivamente nelle qualifiche funzionali quinta e terza di cui alla tabella IV, al compimento di otto anni di effettivo servizio, conservando transitoriamente il trattamento economico in godimento.

Il personale di cui all'art. 16, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato, anche in soprannumero, nelle sottoelencate qualifiche:

a) nella qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto ed equiparata il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a nove anni e sei mesi nella carriera ovvero quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione;

b) nella qualifica di direttore di sezione ed equiparata, il personale che alla predetta data rivesta gia' la qualifica di direttore di sezione ovvero abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi nella carriera;

c) nella qualifica di consigliere, il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio inferiore a cinque anni e sei mesi.

Il personale di cui alle lettere a) e b) conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento, e quello indicato alla lettera c) conserva, ai fini predetti, l'anzianita' maturata nella qualifica.

Il personale inquadrato ai sensi della lettera c) e' scrutinabile, ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione, al compimento di cinque anni e sei mesi di servizio nella carriera direttiva.

Resta salva, per tutto il personale contemplato nel presente articolo, l'applicazione, se piu' favorevole, dei benefici di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

Art. 31.

Criteri di inquadramento nelle qualifiche

L'inquadramento nelle qualifiche previste dalla tabella IV e' effettuato tenendo conto delle qualifiche rivestite nelle sopresse carriere e ruoli operai e delle mansioni effettivamente svolte.

Gli impiegati che abbiano effettivamente svolto, nell'ambito della

soppressa carriera di provenienza, per almeno gli ultimi cinque anni, le mansioni di una qualifica diversa da quella rivestita possono essere inquadrati, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle qualifiche di corrispondente professionalita' della medesima qualifica funzionale.

L'inquadramento nelle qualifiche immediatamente superiori previste dalla tabella IV ha luogo nei soli casi in cui i relativi compiti costituiscono proiezione anche solo in parte delle mansioni connesse alle qualifiche rivestite nelle sopresse carriere e ruoli di appartenenza.

Nei casi in cui non sussista la corrispondenza di professionalita' tra le qualifiche rivestite e quelle di inquadramento, il personale viene inquadrato dopo aver frequentato, con esito favorevole, appositi corsi di riqualificazione professionale da determinarsi con decreto del Ministro. Qualora tale personale non superi i corsi o non intenda parteciparvi, conserva ad esaurimento la qualifica rivestita e le mansioni svolte conseguendo comunque il trattamento economico della qualifica funzionale immediatamente superiore al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza con decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 32.

Conferimento delle qualifiche di vice prefetto ispettore e di primo dirigente di ragioneria

I posti nelle qualifiche di vice prefetto ispettore e di primo dirigente di ragioneria disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei 18 mesi successivi sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale che alla data dello scrutinio abbia maturato cinque anni di effettivo servizio in qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata ovvero nove anni e sei mesi di complessivo servizio nella soppressa carriera direttiva.

Il conferimento delle qualifiche di cui al comma precedente decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data dello scrutinio.

Art. 33.

Nomina in ruolo e inquadramento nella seconda qualifica funzionale del personale utilizzato presso le comunita' del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Il personale indicato nel primo comma dell'art. 33 della legge 11 luglio 1980, n. 312, utilizzato presso le comunita' del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e' inquadrato con decreto del Ministro, secondo l'ordine di assunzione presso dette comunita', nelle qualifiche di addetto ai servizi di ristoro e mensa, di addetto ai servizi di pulizia e di manovale.

Con le stesse modalita' e nelle stesse qualifiche viene inquadrato, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il personale che, assunto successivamente al 30 aprile 1979, risulti comunque utilizzato a tempo pieno e in modo continuativo presso dette comunita' alla data del 30 settembre 1981, e sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta' e del titolo di studio.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi decorrono, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono effettuati tenendo conto della natura delle

mansioni effettivamente svolte dal personale interessato. Ove le mansioni svolte risultino identificabili in piu' di una qualifica tra quelle ricomprese nella seconda qualifica funzionale, si applica il criterio della prevalenza della attivita' svolta. Qualora dette mansioni non risultino identificabili in alcuna di dette qualifiche, il personale e' inquadrato nella qualifica di manovale.

Art. 34.

Inquadramento dei traduttori interpreti in servizio presso il commissariato del Governo in Bolzano

Il personale assunto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, per svolgere le mansioni di traduttore-interprete alle dipendenze del commissariato del Governo in Bolzano ed utilizzato in uffici periferici del Ministero dell'interno, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data predetta e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella qualifica di traduttore-interprete, purché sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta' e del titolo di studio.

L'inquadramento decorre a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 35.

Passaggio alle qualifiche di esperto in problemi sociali e di esperto in documentazione

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto viene inquadrato nelle qualifiche di responsabile di unita' organica amministrativa e di responsabile di unita' organica di ragioneria puo' accedere, anche in soprannumero, al compimento di cinque anni di anzianita' in dette qualifiche, a quelle di esperto in problemi sociali e di esperto in documentazione previo superamento di un corso di formazione professionale della durata di quattro mesi.

Il passaggio indicato nel precedente comma decorre a tutti gli effetti dal compimento dell'anzianita' di cui al medesimo comma. Qualora lo stipendio in godimento sia superiore al trattamento economico iniziale previsto per la qualifica acquisita, compete lo stipendio corrispondente alla classe o con gli scatti di tale qualifica, il cui importo sia pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Art. 36.

Passaggio alle qualifiche di programmatore di archivio e di addetto alle relazioni

Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene inquadrato nelle qualifiche di responsabile di archivio - operatore cifra e di responsabile di ufficio copia - operatore cifra o di stenodattilografo puo' accedere, anche in soprannumero, al compimento di cinque anni di anzianita' in dette qualifiche, rispettivamente, a quelle di programmatore di archivio automatizzato e di addetto alle relazioni previo superamento di un corso di formazione professionale della durata di quattro mesi.

Il passaggio indicato nel precedente comma decorre a tutti gli effetti dal compimento dell'anzianita' di cui al medesimo comma. Qualora lo stipendio in godimento sia superiore al trattamento economico iniziale previsto per la qualifica acquisita, compete lo stipendio corrispondente alla classe o con gli scatti di tale

qualifica, il cui importo sia pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Art. 37.

Inquadramento degli idonei negli esami di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33

Il personale assunto dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, avente titolo all'inquadramento nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile, nonché i dipendenti della stessa Amministrazione che abbiano superato gli esami di idoneità indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 1980, sono inquadrati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle qualifiche funzionali sesta, quarta e terza i cui compiti siano corrispondenti alle qualifiche di carriera per le quali sono stati dichiarati idonei, con imputazione al 50 per cento dei posti annualmente disponibili.

Non è consentita alcuna altra immissione nelle qualifiche dell'Amministrazione civile di personale comunque assunto in applicazione delle disposizioni citate nel comma precedente.

Art. 38.

Inquadramento degli idonei nei concorsi interni per passaggio di carriera

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impiegati dichiarati idonei nei concorsi per esami banditi nel corso dell'ultimo triennio per la nomina a segretario principale, coadiutore principale, coadiutore dattilografo e coadiutore meccanografo, di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono inquadrati, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, a partite da quella più remota, rispettivamente, nelle qualifiche di segretario amministrativo, di archivista e di dattilografo.

Art. 39.

Assunzione del personale idoneo nei concorsi di accesso ai soppressi ruoli dell'Amministrazione civile

Nella prima applicazione del presente decreto i candidati idonei nei concorsi di accesso ai soppressi ruoli dell'Amministrazione civile, banditi nel corso dell'ultimo triennio, sono assunti ed inquadrati nelle qualifiche i cui compiti siano corrispondenti alle qualifiche di carriera per le quali hanno concorso, nei limiti dei posti disponibili, fatta salva l'applicazione dell'art. 103 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 40.

Concorsi riservati per la copertura di posti disponibili dopo gli inquadramenti

Nella prima applicazione del presente decreto e dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli, un sesto dei posti disponibili nelle qualifiche di consigliere di prefettura e di consigliere di ragioneria e nelle altre qualifiche alle quali si accede con pubblico concorso è riservato, mediante concorso interno per esami, ai dipendenti dell'Amministrazione civile in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio di ruolo nella soppressa carriera di

appartenenza ovvero sei anni se in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica per la quale concorrono.

Ai concorsi di cui al comma precedente per la copertura dei posti: di consigliere di prefettura, di consigliere di ragioneria e delle qualifiche funzionali ottava e settima, puo' partecipare il personale appartenente alla soppressa carriera di concetto; della qualifica funzionale sesta il personale appartenente alla soppressa carriera esecutiva;

della qualifica funzionale quarta il personale appartenente alla soppressa carriera ausiliaria e gli operai.

Per gli impiegati e per gli operai che non siano provvisti del titolo di studio prescritto, l'ammissione al concorso e' subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tal fine, tiene conto del comportamento, della qualita' del servizio prestato, del rendimento e dell'attitudine ad esercitare i compiti e le mansioni della qualifica per la quale si concorre, quali risultano dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni rispettivamente previste nel presente decreto per l'espletamento di ciascun concorso pubblico.

Art. 41.

Corsi di formazione professionale

I funzionari della soppressa carriera direttiva amministrativa assunti prima dell'entrata in vigore del presente decreto e successivamente all'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, frequentano il corso di formazione professionale di cui al precedente art. 15 che e' tenuto consecutivamente il numero di volte occorrente per consentirne la frequenza a gruppi di non oltre cinquanta funzionari per ciascun corso, secondo un piano da approvare con decreto del Ministro.

Art. 42.

Disposizioni particolari relative agli inquadramenti ed ai passaggi nelle qualifiche superiori in soprannumero

In relazione ai soprannumeri derivanti in ciascuna qualifica dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e' reso indisponibile un uguale numero di posti nella dotazione organica della qualifica di provenienza.

Il personale in soprannumero continua a svolgere i compiti e le attribuzioni previsti per le qualifiche di provenienza fino a che dura la posizione in soprannumero.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43.

Dotazione organica delle qualifiche

Dopo la prima applicazione del presente decreto, ferma restando la dotazione organica cumulativa di ciascuna qualifica funzionale, le relative dotazioni interne possono essere modificate con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, in relazione ai fabbisogni funzionali della Amministrazione.

Art. 44.

Disposizioni concernenti il passaggio ad altre amministrazioni

Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' chiedere, a

domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla predetta data, il passaggio ad altra Amministrazione dello Stato, conservando la qualifica e l'anzianita' di servizio possedute.

L'assegnazione alle singole amministrazioni e' disposta, ove occorra gradualmente tenuto conto delle esigenze di servizio del Ministero dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 45.

Inquadramento del personale proveniente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza

Il personale appartenente ai soppressi ruoli civili della pubblica sicurezza e ai disciolti Corpi di polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, che, all'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, espletava attivita' amministrativa, contabile e patrimoniale, puo' chiedere, con domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il passaggio nelle qualifiche non dirigenziali previste dal medesimo decreto secondo la corrispondenza delle attribuzioni e delle mansioni effettivamente svolte.

L'inquadramento nelle qualifiche di corrispondente professionalita' e' disposto, previo accertamento dell'attivita' svolta e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspira. A tale personale e' attribuito il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole.

L'inquadramento e' disposto, anche in soprannumero, nel limite del 50%, dei posti di organico.

Art. 46.

Copertura dei nuovi posti delle dotazioni organiche

Alla copertura dei posti portati complessivamente in aumento nelle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile si provvede gradualmente in relazione ai fabbisogni funzionali del Ministero nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 47.

Clausola finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 1016 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI - ROGNONI -
ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1982

Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 2

TABELLA I

QUADRO A

Parte di provvedimento in formato grafico

QUADRO B

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA II

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA III

QUADRO A

Parte di provvedimento in formato grafico

QUADRO B

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA IV

Parte di provvedimento in formato grafico
